

ALLEGATO A

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO LEGISLATIVO

Compiti

Il Comitato tecnico-scientifico legislativo, di seguito Comitato, svolge l'analisi e l'approfondimento giuridico, sia in forma collegiale sia attraverso contributi dei singoli componenti, degli argomenti inerenti all'attività normativa regionale e statale posti in trattazione.

Composizione

Il Comitato è composto da esperti esterni in numero compreso tra cinque e sette, in possesso di particolare e comprovata specializzazione.

Requisiti

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza o in scienze politiche secondo il vecchio ordinamento o, in alternativa, laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) o laurea specialistica in scienze della politica (70/S) o laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01) o laurea magistrale in scienze della politica (LM-62);
- titolo di professore ordinario o associato in uno dei settori scientifico-disciplinari IUS /08 (Diritto costituzionale), IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico), IUS/10 (Diritto amministrativo) oppure iscrizione all'albo degli avvocati con abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

L'incarico di componente del Comitato non può essere conferito ai soggetti per i quali ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e delle designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) oppure una delle situazioni di conflitto di interessi previste dall'art. 7 della sopracitata l.r. n. 32/2008 (ivi comprese l'assistenza, la rappresentanza e la difesa, davanti agli organi giurisdizionali, di un soggetto che ha lite pendente con la Regione) e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), applicabile "a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico" ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della stessa l.r. n. 32/2008.

Non può altresì ricoprire l'incarico chi si trova in una delle condizioni previste dall'art. 5 della l.r. n. 32/2008 e dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, l'incarico è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Durata

Il Comitato dura in carica fino alla fine della XII legislatura regionale, coincidente con la proclamazione del Presidente della Regione eletto a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

Gli incarichi dei singoli componenti scadono al 31 dicembre 2025 e a fine legislatura. La relativa decorrenza è fissata nella deliberazione della Giunta regionale di nomina dei componenti dello stesso Comitato.

Compenso

Il compenso è determinato nella misura fissa annua di euro 21.000,00 per il coordinatore del Comitato e di euro 18.500,00 per gli altri componenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 5, e 6, commi 3, 7 e 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge n. 122/2010, e in continuità con quanto previsto dalla dgr n. 11699/2002, allegato Q e dalla dgr n. 1913/2011.

Ai componenti spetta, altresì, un compenso pari a 200,00 euro per ogni seduta a titolo di gettone di presenza, da corrispondere anche in caso di partecipazione in modalità telematica a distanza.

I compensi devono intendersi al lordo degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali e al netto dell'IVA se dovuta.

Ai componenti non residenti nel territorio della Regione spetta il rimborso delle sole spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e alle condizioni corrispondenti a quelle spettanti al personale dirigenziale regionale, con esclusione delle indennità supplementari e dei rimborsi per eventuali spese di assicurazione professionale nonché del rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

Fatto salvo il rimborso delle spese di trasporto sostenute, l'incarico è a titolo gratuito:

- per i soggetti già lavoratori privati o pubblici, dipendenti o autonomi, collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge n. 135/2012;
- per i titolari di cariche elettive, ai quali spetta il riconoscimento del solo gettone di presenza nell'importo massimo di euro 25 a seduta, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Collegato 2011), fatto salvo il caso in cui l'incaricato svolga la carica elettiva in un'altra Regione ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, secondo periodo, del d.l. n. 78/2010.

Modalità di conferimento degli incarichi

Il Segretario generale dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di un apposito avviso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. n. 20/2008, per l'individuazione di esperti esterni cui conferire l'incarico di componente.

A seguito della istruttoria tecnica dei competenti uffici volta a verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dall'avviso e l'assenza delle cause di esclusione dal conferimento dell'incarico, con successivo provvedimento della Giunta regionale sono nominati i componenti del Comitato e il coordinatore dello stesso, tenendo anche in considerazione le aree di intervento e le competenze normative ed amministrative regionali, in modo che la composizione del Comitato assicuri un adeguato e bilanciato presidio delle stesse.

Doveri dei componenti del Comitato e modalità di funzionamento

Il Comitato si riunisce, di norma, in forma collegiale una volta ogni due settimane. Ai fini dello svolgimento delle sedute collegiali, i componenti sono tenuti a presentare contributi scritti riferiti ai temi posti all'ordine del giorno.

Ciascun componente è tenuto, senza compensi suppletivi:

- a fornire, per iscritto, gli ulteriori pareri e/o approfondimenti richiesti;
 - ad assicurare l'attività di supporto giuridico, anche tramite la predisposizione di contributi scritti, per l'esame di questioni/quesiti e la predisposizione di atti inerenti allo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali.
- Ai componenti del Comitato può inoltre essere richiesto dalla struttura della Giunta regionale competente per l'attività legislativa di collaborare, senza ulteriori oneri, ad iniziative formative rivolte ai dipendenti della stessa Giunta.

Ulteriori modalità di funzionamento del Comitato sono definite, sentito il coordinatore del Comitato stesso, dalla suddetta struttura della Giunta regionale, che costituisce il riferimento operativo del Comitato.

I componenti del Comitato sono soggetti agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per il personale della Giunta regionale approvato con la dgr n. X/6062/2016, per quanto compatibili, e prestano la massima collaborazione al fine di consentire alle strutture competenti il tempestivo e completo adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Cessazione degli incarichi e decadenza

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 "Legge di semplificazione 2017", in caso di cessazione contestuale anticipata, per dimissioni o per altre cause, della maggioranza dei componenti del Comitato, l'intero organismo decade ed è ricostituito, secondo le ordinarie procedure di nomina, entro sessanta giorni dal venir meno della maggioranza.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico la violazione degli obblighi, per quanto applicabili, derivanti dal Codice di comportamento per il personale della Giunta regionale approvato con la dgr n. X/6062/2016 e degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza come specificati nel Piano integrato e organizzazione (PIAO) 2023-2025 – sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", paragrafo 7.2.2 - adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. XI/7858/2023.

Costituiscono, altresì, cause di decadenza gravi violazioni, omissioni o ritardi nell'adempimento dell'incarico.

I componenti sono tenuti, in particolare, a prevenire qualunque ipotesi di conflitto di interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado derivante dallo svolgimento dell'incarico, anche in riferimento, qualora applicabile, al codice deontologico forense.